

COMBINAZIONI DI POLIZZA RISERVATE AGLI ISCRITTI FIBA/CISL

POLIZZE STIPULATE DA
FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 Srl

		CODICE	premio annuo	premio semestrale
			2012	1/7 - 31/12/2012
		PREMIO	CODICE	PREMIO
	P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA	EBA	68,22	EBZ 47,61
	P. CASSIERE + P. PROFESS. BASE	Quadri direttivi ECA Aree professionali EDA	96,56 72,02	ECZ 87,06 EDZ 62,52
	P. CASSIERE + P. PROFESSIONALE BASE + P. PROFESSIONALE SUPPLEMENTARE (*)			
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi EEA	161,19	EEZ 128,97
	Euro 15.500,00	Aree professionali EFA	137,96	EFZ 105,71
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi EGA	193,74	EGZ 152,20
	Euro 26.000,00	Aree professionali EHA	170,49	EHZ 128,98
	P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE	Quadri direttivi EIA Aree professionali EJA	108,34 86,38	EIZ 88,87 EJZ 66,92
	P. CASSIERE + TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE (*)			
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi EKA	174,18	EKZ 132,77
	Euro 15.500,00	Aree professionali ELA	152,23	ELZ 110,81
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi EMA	204,91	EMZ 154,72
	Euro 26.000,00	Aree professionali ENA	182,96	ENZ 132,78
	TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROF. BASE	Quadri direttivi BIA Aree professionali BJA	69,71 46,46	BIZ 58,10 BJZ 34,85
	TUTELA GIUDIZIARIA + P. PROFESSIONALE BASE + P. PROF. SUPPLEMENTARE (*)			
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi BKA	147,17	BKZ 110,40
	Euro 15.500,00	Aree professionali BLA	122,64	BLZ 85,85
	MASSIMALE PER SINISTRO	Quadri direttivi BMA	181,53	BMZ 134,93
	Euro 26.000,00	Aree professionali BNA	156,99	BNZ 110,41

(*) I massimali per sinistro riportati sono quelli della polizza professionale supplementare che opera in aggiunta (come da estratto a pag. 8) alla polizza professionale base.

LE NOSTRE POLIZZE SONO PUBBLICATE
ANCHE SUL SITO WEB

WWW.FIBASERVICE.IT

(CLICCA SUL PULSANTE "LE POLIZZE")

CONDIZIONI, MODALITÀ, PREMI E STAMPATI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI SENZA ESPRESSO CONSENSO DELLA FIBA SERVICE - PROMETEO 2000 SRL, PENA LA NON VALIDITÀ DELL'ADESIONE.

CONSIDERAZIONI

Nella tutela sindacale da offrire ai lavoratori, non va dimenticato che spesso il danno patrimoniale può essere configurato come "rischio di impresa" e pertanto non può essere posto a carico del lavoratore. Inoltre la legge 190/1985 all'art. 5 fa espresso obbligo alle Aziende di assicurare tutti i propri dipendenti (Quadri e non) che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi. I CCNL (ABI 2005 art. 37, BCC 2005 art. 43 e Ascotributi 2005 art. 36) nel regolamentare a loro volta la materia, restringono l'ambito della responsabilità imputabile al lavoratore alla sola casistica della colpa grave, oltre a quella, ovviamente, del dolo. Pertanto a fronte di un'imputazione di colpa grave da parte del datore del di lavoro, spesso solo il ricorso all'autorità giudiziaria definisce (qualora assodata l'esistenza dell'imputazione) se trattasi di colpa grave ovvero di colpa lieve (in questo ultimo caso l'onere per la copertura della responsabilità civile è a carico del datore di lavoro). Infine è bene ricordare che la garanzia di cui alle polizze professionali per essere operante deve rispondere ai requisiti di involontarietà ed accidentalità. **Detto ciò, le polizze proposte, la Professionale Base e la Professionale Supplementare, non possono né debbono essere sostitutive della tutela sindacale con cui assistere il lavoratore a fronte di eventi connessi con rischi di cui alle garanzie "perdite patrimoniali" e "danni", ma debbono essere concepite come ultima difesa per tutte quelle eventuali fattispecie - sempre escludendo il dolo - che non dovessero totalmente o parzialmente rientrare nel concetto di rischio di impresa o nel dettato della legge 190/85 e dei CCNL.**

In ogni caso, qualora un lavoratore dovesse essere chiamato a rispondere di danni patrimoniali connessi con la propria prestazione professionale è bene che:

1) avvisi prontamente il sindacato a cui è iscritto o a cui decida di rivolgersi, affinché la struttura sindacale verifichi il rispetto delle nor-

me di legge e di contratto in tema di responsabilità civile verso terzi;

2) le contestazioni avvengano per iscritto e siano circostanziate;

3) non accetti e se del caso diffidi l'azienda a non effettuare addebiti di alcun tipo nel proprio c/corrente personale fino a che l'intero iter della pratica non si sia esaurito.